



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013; **VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n.206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento acquisita in più paesi (Italia/SPAGNA) appartenenti all'Unione Europea dal Sig.Cristian Pietro ABETE;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA l'attestazione del competente "Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades" di Madrid (Spagna) del 21 dicembre 2018, con la quale si certifica che, l'equivalenza della formazione accademica italiana ottenuta dall'interessato all' livello accademico spagnolo di "Grado" nel ramo Arte e Scienze Umanistiche e nel campo specifico delle Scienze Umanistiche unitamente al Master, ai sensi dell'art. 11 e) della direttiva 2005/36/CE abilitano in Spagna all'esercizio della professione di docente di Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, per studenti di età compresa tra i 12 ed i 18 anni, nella materia o materie del campo scientifico disciplinare di Scienze Umanistiche ed Arte e nel campo specifico di Scienze Umanistiche;

VISTA la nota prot. 2971 del 17 marzo 2017, con cui il MIUR comunica, conformemente ai chiarimenti forniti dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo, di prendere in considerazione a partire dalla suddetta data "solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo (sistema selectivo de acceso a la función pública), o il superamento di almeno una parte dello stesso, o essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas";

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4709 del 30 ottobre 2017 che, in sede di appello cautelare, in accoglimento del ricorso n. 5847/2017 proposto da soggetti controinteressati Pagina 1 di 4 alla nota di cui sopra, ha disposto che, nelle more della definizione del giudizio di merito, questo Ministero debba continuare ad adottare con riserva la procedura di riconoscimento seguita fino al 20 marzo 2017;

VISTA la nota PEC prot. n. 2093 del 6.2.2018 con la quale il MIUR ha chiesto all'Avvocatura di Stato un parere circa le modalità di gestione dei provvedimenti sub condizione in relazione alla decisione del Consiglio di Stato di cui sopra;

VISTA la nota di risposta del 23.04.2018 pervenuta con PEC del 15.05.2018, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato esprime il proprio parere, ritenendo sia opportuno attenersi scrupolosamente alla decisione del Consiglio di Stato che è chiara nello stabilire che, prima della decisione di merito del TAR, il Ministero debba procedere al riconoscimento con le stesse modalità prima della promulgazione della nota datata 20.03.2017;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della definizione del giudizio di merito, dover dare esecuzione alla citata Ordinanza del Consiglio di Stato;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessato, cittadino italiano, di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 473 del 14/04/2020, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la comunicazione pervenuta a questo Ministero in data 10.02.2022 attraverso l'apposita piattaforma, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha trasmesso la Nota prot. n. 4423 del 16.07.2021 del Dirigente scolastico dell' IIS Statale Marini - Gioia di Amalfi (SA), con la quale ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dall'interessato per gli insegnamenti in argomento;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata, integrato dalla misura compensativa sopra citata, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato Decreto Legislativo n. 206/2007,

D E C R E T A

1. Fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a questo Ministero all'esito del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017, il titolo di formazione professionale così composto:

- diploma di istruzione post secondario: Laurea in "Scienze Umanistiche", conseguita in data 13 dicembre 2010, presso la Libera Università Maria S.S. Assunta di Roma(LUMSA);Laurea Specialistica in "Filologia, Letterature e Storia del Mondo Antico" conseguita in data 19 gennaio 2015 presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza.

- titolo di abilitazione all'insegnamento: "Master Universitario de Formaciòn del Profesorado de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formaciòn Profesional y Enseñanzas de Idiomas en la especialidad en Lenguas Clasicas ", conseguito nel mese di settembre 2018 presso la Universidad Complutense de Madrid (Spagna),

posseduto dal cittadino italiano Cristian Pietro **ABETE** nato il 07/04/1987 a Avellino (AV), ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di concorso:

A-11 Discipline letterarie e latino;

A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

A-13 Discipline letterarie, latino e greco;

A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa MARIA ASSUNTA PALERMO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972.